

CIRCOLARE INFORMATIVA N.14/2021

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI**

OGGETTO: Assegno unico e universale per i figli, in vigore dal 01.07.2021.

L'art. 2 della L.1.4.2021 n. 46 istituisce l'assegno unico universale, dettandone i principi generali e rinviando ai DLgs. attuativi la definizione della relativa disciplina.

L'introduzione dell'assegno unico e universale, determina la graduale soppressione delle misure indicate nell'art. 3 della L. 46/2021, tra le quali rientrano:

- L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- Il bonus bebè;
- Il premio alla nascita;
- Gli assegni per il nucleo familiare.

In attesa della piena operatività della L. 46/2021 mediante l'adozione dei DLgs. attuativi, il DL 8.6.2021 n. 79 introduce un assegno temporaneo per i figli minori (c.d. assegno ponte), a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

L'assegno "ponte", **operativo dall' 1.7.2021 al 31.12.2021:**

- È destinato alle categorie di lavoratori privi dei requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare attualmente in vigore, in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, economici (ISEE inferiore a 50.000 euro annui), nonché relativi al nucleo familiare (figli a carico minori di 18 anni); pertanto l'assegno unico universale, può essere percepito anche dai lavoratori autonomi cosa che fino ad oggi non era possibile;
- È corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore e il suo importo varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE e al numero di figli;
- Spetta a partire dal mese di presentazione della domanda. Quelle presentate entro il 30.09.2021 danno diritto alle mensilità arretrate a partire da luglio 2021.

L'assegno "ponte" è compatibile con il reddito di cittadinanza e coesisterà, fino al 2022, con misure quali bonus bebè, il premio alla nascita e gli assegni per il nucleo familiare.

REQUISITI

L'accesso alla misura è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività ed è subordinato al possesso, in via cumulativa, di una serie di requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Per accedere alla misura occorre:

- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- Essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.

DECORRENZA

Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza, sino al compimento del 21° anno di età del figlio.

IMPORTO

L'importo è variabile in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

La legge delega prevede che l'importo sia ridotto per i figli che raggiungono la maggiore età, i quali potranno richiederne concessione diretta a condizione di essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:

- Frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea;
- Svolgimento di un tirocinio o di un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
- Registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro.
- Svolgimento del servizio civile universale.

L'art. 2 della L. 46/2021 dispone un'ipotesi di maggiorazione qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni, non ch  una maggiorazione, secondo un'aliquota **non inferiore al 30% e non superiore al 50%**, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenni o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni. L'importo della maggiorazione è graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

Per i figli successivi al secondo, l'importo è maggiorato.

EROGAZIONE

Il beneficio è concesso al 50% tra i genitori, sotto forma di credito d'imposta o come erogazione mensile di una somma in denaro. In tale ultimo caso, qualora il nucleo familiare

sia titolare di reddito di cittadinanza, l'assegno viene corrisposto congiuntamente a quest'ultimo, mediante carta elettronica RdC.

L'assegno unico o assegno unico figli 2021 parte dal 1° luglio con la misura ponte. Il decreto legge n. 79 dell'8 giugno definisce beneficiari, importo e requisiti per richiedere l'assegno mensile presentando domanda INPS.

Potranno richiedere l'assegno i nuclei familiari che non percepiscono gli ANF, assegni nucleo familiare, tra cui lavoratori autonomi e disoccupati nel rispetto dei requisiti previsti.

È stato il Family Act approvato in consiglio dei ministri l'11 giugno 2020 a prevedere l'assegno unico per i figli, sostegno universale di importo progressivo calcolato sulla base del modello ISEE.

Come previsto dalla legge delega, il decreto approvato in consiglio dei ministri il 4 giugno 2021 stabilisce le regole specifiche per l'avvio dell'assegno unico.

Per accedere all'assegno ponte il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di ISEE inferiore a 50.000 euro annui e il valore sarà considerato anche per il calcolo dell'importo mensile spettante, **pari ad un massimo di 167,5 euro per figlio, 217,8 per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori.**

In merito agli assegni per il nucleo familiare (ANF), il decreto introduce la novità di aumentare gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare di:

- 37.50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
- 55 euro per ciascun figlio in favore di nuclei familiari di almeno tre figli.

DOMANDA

La domanda per poter richiedere l'assegno unico per i figli dovrà essere effettuata all'INPS, l'invio potrà essere effettuato in modalità telematica dal contribuente o tramite gli istituti di patronato.

Le regole per l'invio saranno fissate dall'INPS entro il 30 giugno 2021 e i beneficiari dell'assegno unico avranno tempo **fino al 30 settembre** per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Nel caso di invio successivo a tale termine, l'assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.

L'importo dell'assegno sarà accreditato sul proprio IBAN o tramite bonifico domiciliato.

In caso di affidato condiviso dei minori l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% per ciascun genitore.

Rimaniamo come sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo, inviandovi i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 15 giugno 2021

Dott. Lucchesi Giuseppe